

Studio Legale
Avv. Valentina Bontempo
via Libertà 7 - 98061 Brolo
tel 0941561784
cod. fisc. BNTVNT79L47I199U
pec: avv.valentinabontempo@pec.giuffre.it

Studio Legale
Avv. Giuseppe Caminiti
via Libertà 7 - 98061 Brolo
tel 0941561784
cod. fisc. CMNGPP77D29G377W
pec: avv.giuseppecaminiti@pec.giuffre.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. con richiesta di emissione di provvedimento inaudita altera parte
e 414 c.p.c. e con pedissequa istanza ex art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse della signora **Olivo Ylenia** cod. fisc. LVOYLN75L71F158J, nata a Messina il 31/07/1975 e residente in Sinagra via Archimede n. 1, elettivamente domiciliata in Brolo Via Libertà 7, presso lo studio degli **Avv.ti Valentina Bontempo del Foro di Patti**, c. f. BNTVNT79L47I199U, p. iva 03260760834 pec: avv.valentinabontempo@pec.giuffre.it e **Giuseppe Caminiti del foro di Patti** cod. fisc. CMN GPP 77D 29G3 77W p.i. 03131740833 pec: avv.giuseppecaminiti@pec.giuffre.it che la rappresentano e difendono, disgiuntamente e congiuntamente, giusta delega allegata al presente atto su foglio separato

- **Ricorrente** -

CONTRO

- **Ministero . dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) (C.F.: 80185250588) - domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina;
- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori n. 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina Via dei Mille, isol. 221, n. 65, 98122 Messina;
- **Ufficio VIII- Ambito Territoriale per la provincia di Messina** (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Messina, Via San Paolo n. 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221,n. 65, 98122 Messina;



E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente, in III fascia delle G.I. e in II fascia della GPS (classe di concorso), attualmente efficaci che, in caso di accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

- Contro-interessati -

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per la Provincia di Messina per la classe di concorso sotto riportata, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e per i successivi aa. ss. con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento.

- In data 13/11/2003 la ricorrente ha conseguito il seguente titolo accademico: Laurea vecchio ordinamento in Lettere Moderne presso l'Università degli studi di Messina (*doc. 1*) idoneo all'insegnamento per la classe di concorso A012, A011, A022 e A054. (graduatoria provinciale di istituto delle supplenze scuola secondaria I e II grado di fascia);
- Successivamente, nell'anno accademico 2019/2020, la stessa ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie presso l'Università Telematica E-Campus, richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D. Lgs. 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15) - (*doc. 2- conseguimento 24 CFU*);
- Che l'odierna esponente ha altresì conseguito i seguenti ulteriori titoli (*doc. 3*):
 1. 12 crediti formativi universitari nelle discipline di linguistica applicata e linguistica



generale in data 02/01/2020 presso l'Università Telematica E- Campus.

2. In data 08/07/2004 Diploma di perfezionamento post-laurea di durata annuale in "Storia e Filologia dall'antichità all'età moderna e contemporanea" anno accademico 2003/2004 presso l'Università di Studi di Messina.
 3. In data 11/04/2019, Diploma di perfezionamento Annuale 1500 ore e 60 CFU in "Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico: indirizzo area disciplinare Umanistica della scuola Secondaria "presso l'Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.
 4. In data 03/05/2017 Master di I Livello - anno accademico 2016/2017 - in "LIM E NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA EUROPEA" di durata annuale per un totale di 1500 ore (60 CFU), presso Università telematica Pegaso.
 5. In data 05/04/2022 certificazione in Lingua Francese B2 "Niveau B2 du Cadre europeen commun de refence pour les langues" rilasciata da Alliance Francaise sede di Caltanissetta.
 6. In data 17/03/2018 certificazione lingua inglese C2 "ESB LEVEL 3 CERTIFICATE" rilasciata da Test Center N. IT1207 Formalav Terrasini.
 7. In data 17/07/2020 il titolo di certificazione P.E.K.I.T. PROJECT rilasciato da Fondazione Onlus sviluppo Europa.
 8. In data 24/07/2020 certificazione "ICDL FULL STANDARD CERTIFICATE (RINNOVO) rilasciato da AICA.
 9. In data 08/04/2017 certificazione EIPASS LIM rilasciata da EIPASS European Informatics Passport.
 10. In data 18/07/2020 certificazione in "Corso sull'utilizzo del tablet" rilasciata da Istituto Salvemini.
- Che la Provincia d'inserimento nelle nuove graduatorie provinciali supplenze (G.P.S.) e nelle rinnovate graduatorie d'istituto è MESSINA .



- Che l'odierna esponente ha altresì prestato servizio come docente (supplente) per più anni presso gli istituti scolastici statali e da ultimo ha sottoscritto un contratto per supplenza presso l'Istituto comprensivo n. 2 di Patti con decorrenza dal 19/9/2022 al 14/10/2022 (*doc. 4*).
- Che in data 21/05/2022 la signora Olivo ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze della Provincia di Messina (*doc. 5*). La piattaforma online non ha permesso alla ricorrente, nonostante in possesso della Laurea e 24 cfu di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale costringendolo così a doversi declassare in seconda fascia contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.
- Che la ricorrente è quindi attualmente inserita nella III fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina e nella II fascia Graduatorie Provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 in relazione alla classe di concorso: A012, A022, A011 e A054.
- Orbene, in virtù della normativa primaria vigente, ingiusto deve considerarsi l'assetto regolamentare estremamente limitativo di cui all'O.M. 112/2022 secondo il quale, solo coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema, hanno diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia, operando così una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative della ricorrente - limitandone gravemente le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato nella scuola statale_- che, pur essendo in possesso della Laurea, dei 24 CFU è stata ingiustamente collocata in seconda fascia delle GPS ed in terza fascia delle graduatorie di istituto.

Posto quanto sopra, la ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di Laurea Vecchio Ordinamento in lettere Moderne e 24 CFU e, quindi, il diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, propone il presente ricorso che affida ai seguenti

MOTIVI

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO.



Alla luce della notevole evoluzione giurisprudenziale, nessun dubbio emerge oggi che la domanda per cui oggi è causa vada sottoposta al vaglio del Giudice ordinario. In particolare, chiara e precisa è stata la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU nello statuire che: "Fin da Cass., S. U., n. 3399 del 2008, si è infatti affermato in generale che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, *ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione*", evidenziando altresì il potere del Giudice adito di disapplicazione dell'eventuale atto amministrativo ostativo a garantire la tutela del diritto dell'odierno esponente: «*se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*".

2. NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. N. 112/2022 IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA MINISTERIALE 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE VALORE ABILITANTE DELLA LAUREA E 24 CFU – FUMUS BONI IURIS.

La piattaforma *online* non ha permesso all'odierna ricorrente, nonostante il possesso dei Titoli d'Accesso costituito dalla Laurea e dai 24 CFU, di potersi iscrivere nella I Fascia della Graduatoria Provinciale e, contestualmente, nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, costringendola così a doversi declassare in II Fascia delle GPS e III Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato.

Il Ministero dell'Istruzione, infatti, mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale impugnata ha precluso alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella I Fascia delle GPS e nelle II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

Tale esclusione è illegittima!

L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022, così come la precedente 60/2020, all'art 3 comma 9 afferma che: " *Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti*



requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3). precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.

Riassumendo, quindi, sulla base della suddetta O.M. n. 112 del 06.5.2022 possono comparire nelle GPS:

- a) in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione (Pas, tfa, Siss..)
- b) in seconda fascia i docenti:
- c) in possesso di laurea e/o diploma ITP + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche;
- d) in possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal D.M. 59/2017);
- e) con precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU).

Tale disposizione continua dunque a negare il diritto dei laureati / diplomati con 24 CFU ad essere inseriti nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle G.I.; in quanto ancora una volta impone (illegittimamente) come presupposto e titolo obbligatorio "l'abilitazione", pertanto, senza alcun riguardo all'intervenuta notifica strutturale e di sistema di cui alla L. 107/2015 e al D. Lgs. 59/2017.

L'amministrazione scolastica in questione continua quindi a limitare l'iscrizione nelle graduatorie di prima fascia GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, richiedendo l'abilitazione all'insegnamento, mentre il legislatore, in particolar modo in applicazione del suddetto D.Lgs.



59/2017, ha chiaramente allargato il concetto di abilitazione, anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie in esame, con diploma ITP/Laurea e conseguimento 24 CFU, concetto ripreso, statuito e confermato in modo pacifico e costante della stessa Giurisprudenza di merito nazionale, anche dell'odierno Tribunale adito, che ha più volte statuito come l'aspirante docente munito di laurea /diploma più 24 CFU ha gli stessi diritti e deve godere delle stesse modalità di accesso all'insegnamento riconosciute all'aspirante docente abilitato e/o munito di 36 mesi di servizio, evidenziando come nel caso specifico, oggi in esame, l'odierna ricorrente oltre ad essere in possesso del titolo di Laurea e dei 24 CFU possiede anche il requisito dei tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali, altro requisito idoneo all'inserimento nelle suddette graduatorie.

In particolare L'articolo 5 del D. Lgs. N. 59/2017, poi stabilisce che: "*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademia, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...*".

In altri termini, è lo stesso legislatore che equipara - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione o in alternativa la laurea più i 24 cfu oppure i 36 mesi di insegnamento.

Dalla semplice lettura di tale articolo, si evince chiaramente come non venga più richiesta alcuna abilitazione, avendo il legislatore individuato il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti al pari dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Pertanto, tale ricostruzione interpretativa consente di considerare definitivamente equiparato il possesso del titolo accademico congiunto ai 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, e tale interpretazione non può che essere applicata anche per l'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto e per l'inserimento in prima fascia delle graduatorie provinciali, così come oggi richiesto dall'odierna esponente.

Un'interpretazione difforme a quella appena formulata, non comporterebbe null'altro se non una applicazione illogica, discriminatoria e altresì in contrasto, come meglio si vedrà, anche con la stessa normativa europea, ciò in quanto si finirebbe con l'affermare che il titolo didattico e i



24 CFU rappresenterebbero valido titolo di accesso per i prossimi concorsi docenti in quanto in tal caso sarebbero a tutti gli effetti considerati qualità soddisfacenti il requisito della "abilitazione", ma tale qualità "abilitante" non verrebbe invece considerata idonea/utile per l'inclusione in graduatoria delle supplenze.

E' evidente quindi come sia paradossale pensare (ed applicare) che il possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 cfu, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento, per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale anche abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie riservate agli abilitati, ai fini dell'assegnazione degli incarichi di supplenza.

Sul punto, innumerevoli sono i pronunciamenti di merito da parte di diversi Giudice del Lavoro che affermano il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, il tutto secondo la ridefinizione del concetto di "abilitazione" operata dal legislatore delegato (art 5 D. lgs. 59/2017), sulla scorta della legge delega (art 1, comma 110 L 107/2015).

Il quadro delineato già di per sé è sufficiente per poter affermare che la ricorrente, in possesso sia della Laurea che dei 24 Cfu vanta, pertanto, un titolo abilitante secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1 comma 110 Legge 107/2015), pertanto, la dott.ssa Olivo Ylenia è titolare dei requisiti per essere inclusa nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. in quanto docente abilitato all'insegnamento; in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe.

Pertanto, l'odierna ricorrente, alla luce della sussistenza in capo alla stessa del titolo accademico, dei crediti CFU e di oltre tre anni di insegnamento nelle istituzioni scolastiche statali, ha diritto ad essere iscritta nelle graduatorie di prima fascia GPS provincia di Messina e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso A012, A011, A022 e A054.

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono alla candidata di accedere alle graduatorie riservate ai docenti in possesso di titolo di abilitazione è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015. L'espletamento dei 36 mesi di servizio nonché il possesso dei 24 cfu consentono l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alla prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle G.I. (quelle riservate ai docenti abilitati).

L'odierna ricorrente chiede, con il presente ricorso, il riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, continua a



richiedere l'abilitazione all'insegnamento quale requisito d'accesso ai concorsi, dall'altro, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 D. Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto, con il conseguimento dei 24 CFU ed anche l'equipollenza dei 36 mesi di servizio svolti all'abilitazione all'insegnamento.

La giurisprudenza in maniera unanime e consolidata si è espressa con diverse pronunce, stabilendo per esempio come: *"appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo tribunale (ordinanza del 02.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni")"* (Sentenza n. 907/2022 pubbl. il 27/04/2022), orientamento questo unanime del Tribunale di Messina, anche in composizione collegiale, in numerosi procedimenti praticamente identici a quello odierno (Trib. Messina, sez. Lav., ordinanza 3 dicembre 2018, n 25277/2019 nel procedimento iscritto al n. 5051/2019 RG; Tribunale di Messina ordinanze del 14 ottobre 2019 nei procedimenti iscritti al n. 4017/2019 RG e al n. 4276/2019 RG; Tribunale Messina, sez. lav. ordinanza 30 gennaio 2021, n. 2074/2019; Trib. Cassino 22 maggio 2019; Trib. Siena n. 2493/2019).

Tutti i sopracitati casi insieme a tanti altri, hanno costantemente statuito, anche alla luce di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, come titolo didattico (laurea/diploma) congiuntamente al possesso dei 24 CFU, costituisce abilitazione all'insegnamento, e come tale utile sia per i prossimi concorsi docenti sia per l'inserimento di un docente nelle graduatorie di prima fascia GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso, in forza degli specifici titoli posseduti.

In definitiva, alla luce di quanto sopra è già evidente come i titoli posseduti (ITP+crediti) dall'odierna esponente alla luce del suddetto quadro normativo (decreto legislativo n. 59/2017 e anche del D.M. 92/2019 riferito alla specializzazione sul sostegno) conferisce all'esponente valore abilitante ai fini dell'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di istituto, ritenendo impossibile una interpretazione contraria che ritenga il predetto titolo di studio (diploma ITP e crediti) idoneo per la partecipazione ai concorsi Docenti e percorsi di specializzazione (per il quali ordinariamente è richiesta l'abilitazione) e non idoneo per



l'iscrizione nelle graduatorie di supplenza per cui oggi è causa.

Fermo restando quanto sopra, la ricorrente vanta, sempre a titolo di abilitazione, l'aver insegnato per oltre tre anni presso istituzioni scolastiche statali, circostanza che come lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 4167/2020 del 30.06.2020 stabiliva inequivocabilmente: "l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd sentenza Mascolo).

Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali...", ancora una volta appare evidente la fondatezza dell'odierno ricorso, è evidente che negare l'accesso alla I fascia delle G.P.S. e alla seconda fascia delle G.I., alla luce di tutto quanto riferito, è una vera e propria illegittima disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego che determina anche una violazione di norme costituzionali quali gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE N. 2005/36/CE e N. 2013/55/UE

Il titolo di abilitazione "vecchio sistema", si appalesa tra l'altro contrario alla disciplina europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

La normativa nazionale, così come applicata dall'amministrazione scolastica, con le citate O.M., che ha di fatto ha interpretato le norme nazionali senza la minima osservanza di criteri logici, sistematici, razionali e non costituzionalmente orientate, appalesa una evidente violazione della normativa europea.

La suddetta disciplina europea, recepita con il D.lgs. 206/2007 ed il D.lgs. 15/2016, non prevede l'esistenza di un titolo abilitativo per esercitare la professione di insegnante, ma piuttosto la possibilità che l'accesso alla professione possa essere subordinato all'ottenimento di specifiche qualifiche. La stessa direttiva del 2005 specifica come per qualifiche professionali devono intendersi le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza e/o un'esperienza professionale; quindi, è evidente anche in tale circostanza come l'assoluta inesistenza di termini come "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano nemmeno nella logica delle Direttive o dei relativi Decreti di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più



generale definizione di "qualifica professionale".

Come innanzi si è preoccupati di puntualizzare, appare evidente che, anche **nel rispetto della normativa europea, l'unica interpretazione legittima della normativa nazionale nel suo complesso, soprattutto dei decreti ministeriali oggi impugnati, è quella sopra evidenziata che attribuisce inequivocabilmente all'odierna esponente il diritto di accedere alla I fascia delle G.P.S per la provincia di Messina e a alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso A012 - A011 - A022 - A054, alla luce del possesso, in capo alla medesima, di tutte le prescritte qualifiche professionali e idoneità necessari ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di prima fascia GPS provincia di Messina e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso A012 - A011 - A022 - A054.**

E' fuor di dubbio, fermi i rilievi e le eccezioni di cui innanzi, che anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto, il ricorso deve essere accolto.

4. SUSSISTENZA DEI REQUISITI DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA - ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 CPC

In ordine al *fumus boni iuris*, nel caso di specie, si rinvia ai superiori motivi di diritto che in modo completo e esaustivo fanno emergere la fondatezza delle doglianze mosse dall'odierna ricorrente che si confida siano totalmente accolte.

Per quanto concerne il "*periculum in mora*", oltre ad essere in re ipsa evidenziabile il danno, si sottolinea come incombe sulla ricorrente il rischio della perdita di sottoscrivere proficui contratti di lavoro, considerato che nelle more del giudizio di merito rimarrebbe preclusa alla ricorrente la possibilità di essere inserita nelle graduatorie in cui la medesima avrebbe il diritto di essere inclusa, subendo così un pregiudizio sia alla propria professionalità, non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa conformemente alla proprie qualifiche.

Pertanto, risulta, di prioritaria importanza, l'essere inseriti il prima possibile nella posizione spettante nella I fascia GPS, così da poter ambire alla giusta e corretta posizione nella graduatoria e di essere chiamata per incarichi nelle classi di concorso alla medesima più idonee e favorevoli sotto il profilo professionale ed economico, vista la possibilità concreta di poter ottenere incarichi annuali, grazie all'inserimento nella graduatoria corretta, come da consolidata giurisprudenza che riconosce ormai costantemente come: "*...la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso alla ricorrente l'inserimento nelle suddette graduatorie subendo così pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere un incarico annuale*" (Tribunale di Messina Ordinanza-n.



89-2021 del 18.10.21).

Le questioni di natura formale e processuale innanzi interposte, non certo di mero stile, nonché ogni altra considerazione compiuta in ordine alla fondatezza della questione per cui è causa e alla comprovata sussistenza, già per via documentale, del diritto dell'odierna ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie, impongono - attesa la ricorrenza del *fumus boni iuris* della domanda e coevemente del *periculum in mora*, determinato dalla evidente esposizione dell'odierna ricorrente ricorrente al gravissimo ed irreparabile danno che può derivare dal mancato inserimento nella graduatoria spettategli e per cui è causa della imminenza del provvedimento in questione - che dal Tribunale si proceda d'urgenza ed in via preliminare, già con Decreto emesso inaudita altera parte.

Tutto ciò premesso e ritenuto; ritenuto quant'altro sta in fatto ed in diritto e sarà ulteriormente dedotto, la ricorrente Olivo Ylenia ut supra rappresentata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e discussione della causa e previe le declaratorie tutte del caso, così

GIUDICARE

1. Ritenuto il gravissimo danno subito dalla ricorrente nel caso di specie; ritenuto, altresì, che il protrarsi di tale stato di fatto, può comportare, o meglio, comporterà un ulteriore grave, imminente ed irreparabile pregiudizio della ricorrente medesima, nel caso che ci riguarda, con conseguente perdita del legittimo diritto della ricorrente ad essere inserito nella suddetta graduatoria;

Si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice adito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.669 sexies e 700 c.p.c, Voglia, in via immediata, **disporre cautelativamente**, per le causali espone in narrativa, **anche con decreto pronunziato inaudita altera parte, accertare, ritenere e dichiarare** la ricorrenza del *fumus boni iuris della domanda e coevemente del periculum in mora* e, quindi, **dichiarare** che la ricorrente è in possesso di tutti i titoli abilitanti e qualificanti, come specificato in narrativa, idonei (Laurea, 24 CFU, 36 mesi di attività scolastica statale) per l'inclusione nelle graduatorie di prima fascia GPS provincia



di MESSINA e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso A012, A011, A022e A054, nei posti e con i punteggi a lei spettanti, anche a seguito di previa disapplicazione della O.M. 112/2022 e dei successivi o prodromi decreti, provvedimenti o qualsivoglia atto dell'Amministrazione che ne impedisca l'iscrizione.

2. Conseguentemente e ancora in accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto, **ordinare** all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al MIUR, e/o a chi di competenza, di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lui spettanti, ordinando alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie di cui in narrativa;
3. Ed ancora, per quanto sopra esposto, **accertare e dichiarare** che l'esponente Olivo Ylenia dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo accademico (Laurea congiunto ai 24 crediti universitari, tre anni di insegnamento scolastico statale) ai fini dell'inserimento in prima fascia delle graduatorie provinciali di MESSINA e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso A012, A011, A022 e A054, con posizione spettante in base al punteggio maturato.
4. E per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al MIUR, e/o a chi di competenza, di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lui spettanti, Ordinando alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di cui in narrativa, nonché per le successive per le classi di concorso di rispettivo interesse ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.
5. Emettere, in favore della ricorrente ed a carico degli Enti convenuti *ut supra*, e/o di chi



ragione, ogni e qualsiasi ulteriore ordine, statuizione e condanna, comunque attinente e conseguente alla fattispecie in esame, anche in mancanza di formulazione di specifiche conclusioni.

6. Condannare le amministrazioni convenute, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in favore della ricorrente, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
7. Con riserva di ulteriormente dedurre, di produrre, di articolare ulteriori capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi o di formulare ogni e qualsiasi altra istanza istruttoria, che si rendesse necessario, anche a seguito di costituzione di controparte e di ulteriormente produrre, **PRODUCE**, unitamente alla procura alle liti: 1) Copia Attestati e titoli di studio; 2) copia Certificato 24 CFU; 3) Autocertificazione titoli conseguiti; 4) documentazione attestante insegnamento scolastico in istituti statali; 5) Copia domanda d'Inserimento nelle graduatorie consentite dal sistema online del 21/05/2022; 6) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, 7) Tribunale Messina Ordinanza n. 89/2021 del 18.10.21; 8) Autocertificazione redditi; 9) Procura alle liti.

Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e la ricorrente è esentato dal versamento del contributo unificato non essendo titolare di reddito personale IRPEF per l'anno precedente superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 cit. D.P.R. 30.05.02 n.115, come da dichiarazione allegata.

Salvo ogni altro diritto.

Brolo, 20/10/2022

Avv. Giuseppe Caminiti

Avv. Valentina Bontempo

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero dei



destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti e che, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.; **VISTO** il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. **RITENUTO** che la notifica può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge, l'odierna ricorrente Olivo Ylenia **CHIEDE** all'Ill.mo Giudice di autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR, adottando ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, risulti opportuno.

Brolo, 20/10/2022

Avv. Giuseppe Caminiti

Avv. Valentina Bontempo

